

Avviso pubblico a presentare manifestazione di interesse da parte di soggetti del terzo settore per la co-progettazione e successiva gestione di interventi, servizi e progetti innovativi e sperimentali per il supporto all'inclusione sociale - convenzione di sovvenzione n. av3-2016- bas_06 per lo svolgimento delle funzioni di beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del programma operativo nazionale "inclusione" FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 CUP: B31E17000640006 - CIG: 7671455CEC

FAQ n. 1

"In riferimento alla manifestazione di interesse Tavolo di Co-progettazione a supporto dell'inclusione sociale, si richiede di meglio specificare all'articolo 16 del suddetto cosa si intenda per "volume di affari". Nello specifico sono da intendersi quali servizi fiscalmente rilevanti ai sensi del DPR 633/72? E detta misura minima prevista è riferita al singolo anno o complessivamente nel periodo indicato?"

"Per volume d'affari si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuate con riferimento a un anno solare ai sensi dell'art.20 del dpr 633/1972. Come esplicitamente indicato nell'art. 16 il volume d'affari richiesto dall'avviso, a dimostrazione della capacità economica del concorrente, è riferito al volume di affari complessivo, in materia di servizi nell'area sociale e/o educativa, degli ultimi 5 esercizi approvati e deve corrispondere ad un importo pari al 50% di quello indicato all'art. 11 dell'avviso"

FAQ n. 2

1. Se il soggetto che si candida alla coprogettazione può presentare la proposta progettuale unicamente per una linea di azione o è fatto obbligo al soggetto proponente articolare la proposta in modo che comprenda tutte le 3 linee di azione previste dal bando.

Il soggetto candidato deve presentare una proposta progettuale articolata in modo che comprenda tutte le linee di azione previste dall'Avviso, come previsto dagli artt. 6 e 19 dello stesso.

2. Nel caso in cui sia ammessa la possibilità di presentare una proposta progettuale per la sola azione B.1.A. "Servizi di sostegno educativo scolastico rivolto ai minori" cosa si intende con l'obbligo di ospitare adulti utenti REI nella struttura candidata a centro di prossimità quando quest'ultima accoglie i minori beneficiari che partecipano ai percorsi educativi.

Non è ammessa la possibilità di presentare una proposta progettuale per la sola azione B.1.A..

Circa il chiarimento richiesto in merito all'obbligo di "ospitare adulti utenti REI nella struttura", l'art. 6 dell'Avviso evidenzia esplicitamente che "...il Comune di Potenza attraverso specifica azione successiva prevede la realizzazione di tirocini di inclusione sociale ai sensi della DGR n.557 del 24/05/2016 e progetti di inserimento la cui gestione sarà oggetto di procedura ad hoc. I soggetti del Terzo settore che candidano la propria

proposta sul presente Avviso si obbligano fin da ora ad ospitare utenti REI da immettere nel successivo tirocinio di inclusione e/o progetti di pubblica utilità la cui definizione è in corso.". Tale obbligo deve essere oggetto di specifica dichiarazione allegata alla domanda di candidatura".

3. Se i minori beneficiari che partecipano ai percorsi educativi sono da individuare esclusivamente tra i figli degli adulti utenti REI

Ai sensi degli artt. 6 e 7 dell'Avviso, i minori beneficiari sono da individuare esclusivamente tra i figli degli adulti utenti REI.

FAQ 3

Relativamente al punto 16, lett.B (capacità economico-finanziaria e capacità tecnica e professionale) dell'avviso pubblico in oggetto, si chiede:

1. Se tra il volume di affari complessivo in materia di servizi nell'area sociale e/o educativa possono essere considerate anche le attività e i servizi socio-sanitari e/o attività di inserimenti lavorativi (progetti di gestione di tirocini formativi/lavorativi rivolti a persone disagiate).

L'art.16 lett. B del bando richiede, ai fini della dimostrazione della capacità economico finanziaria e capacità tecnica e professionale, di aver realizzato negli ultimi cinque esercizi approvati un volume di affari complessivo in materia di servizi nell'area sociale e/o educativa di importo pari al 50% del valore massimo stimato di cui all'art. 14.

Non concorrono alla determinazione del volume di affare i servizi socio sanitari diversamente dalle attività di inserimento lavorativo (progetti di gestione di tirocini formativi/lavorativi rivolti a persone disagiate) che, invece, possono essere considerati nella determinazione del medesimo volume d'affari.

2. Se tra gli interventi innovativi ed integrati in ambito sociale, realizzati nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) possono essere considerati progetti di inserimento lavorativo tramite la gestione di servizi di accompagnamento a tirocini lavorativi presso aziende del territorio rivolto a persone disagiate.

No.